



Palermo, li 31 Gennaio 2012

Comunicato n. 2/2012

Oggetto: CERTIFICAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE E ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 9, Legge 29 dicembre 1990, n. 407.

L'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha apportato modifiche significative al D.P.R. 445/2000.

In particolare, per quanto attiene le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, le stesse sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Tale disposizione, nella nuova formulazione, prevede che i certificati e gli atti di notorietà, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai dichiaranti.

Pertanto le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000, sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, accettando la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato e accertandone in seguito la veridicità.

Tra le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rientra la "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali" (ex art. 46 dpr 445/2000, lett. o)).

La combinazione del nuovo contenuto degli art. 42 e 43 e quanto già previsto dall'art. 46 ha determinato delle modifiche nei comportamenti delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene il rilascio della certificazione per l'accesso ai benefici ex art. 8 comma 9 legge 407/90 e per la successiva fase della richiesta del beneficio con l'inserimento del codice di autorizzazione "5N" secondo la nuova procedura Inps prevista dalla circolare 140/2011 del 28/10/2011.

Le certificazioni, così come fin oggi avvenuto, rilasciate dai centri per l'impiego infatti, non potranno più essere prodotte per l'inserimento del suddetto codice di autorizzazione "5N".

Nel corso dell'incontro tra la Consulta Regionale, l'UPLMO e la Direzione Regionale dell'Inps, è stato convenuto un diverso "*modus operandi*", al fine di assicurare tempestività nell'accesso al beneficio e nel contempo assicurare anche una condizione di non responsabilità del consulente del lavoro.



I centri per l'impiego, pertanto, continueranno a rilasciare le vecchie certificazioni riportando in calce la dizione: ***“Il presente certificato non può essere prodotto ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di servizi pubblici”*** (allegato 1).

Tali certificati, pertanto, serviranno a garantire la buona fede, del datore di lavoro e del consulente, in occasione della successiva richiesta del beneficio inoltrata all'Istituto.

In occasione della comunicazione per l'applicazione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (allegato 2), occorrerà fare firmare, e poi successivamente allegare, l'autocertificazione rilasciata dal lavoratore assunto con dichiarazione dello stato di disoccupato di lunga durata, così come da format inserito nel sistema Inps (modello inps sc 67 - allegato 3).

L'Inps procederà, successivamente all'inserimento del codice di autorizzazione "5N", a richiedere ai centri per l'impiego la conferma dello status del lavoratore oggetto di richiesta del beneficio.

Consigliamo pertanto, proprio nell'intento di evitare rischi professionali, di acquisire la certificazione rilasciata dal centro per l'impiego, nonché l'autocertificazione rilasciata dal soggetto avente i requisiti e di custodirle in archivio.

Ciò al fine di evitare, nell'ipotesi di accertamento della mancanza dei requisiti, il recupero dei benefici indebitamente fruiti che potrebbe comportare responsabilità di natura civile e penale.

Il Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia

Giovanni Zarcone